Anno LI

REGIONE TOSCANA

Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana

Parte Prima n. 65

mercoledì, 14 luglio 2021 **Firenze**

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, **n. 22**

Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r 1/2009.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 13 luglio 2021, **n. 22**

Disposizioni in materia di incarichi del segretario generale del Consiglio regionale e del direttore generale e dei direttori della Giunta regionale. Modifiche alla l.r. 4/2008 ed alla l.r 1/2009.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale)

Art. 1 - Dirigenti con contratto a tempo determinato. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2009
Art. 2 - Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009
Art. 3 - Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009
Art. 4 - Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009
Art. 5 - Comando e trasferimento dei dirigenti. Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 1/2009
Art. 6 - Disposizioni transitorie

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 7 - Incarico di responsabilità di segretario generale. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n.4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale);

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità espresso nella seduta del 27 maggio 2021;

Considerato quanto segue:
1. Al fine di dare adeguato riscontro alle istanze promosse dalla Corte dei conti - Sezione di controllo per la Toscana, in sede di giudizio di parifica di sua competenza sul rendiconto della Regione Toscana, si provvede alla ricollocazione del Direttore generale e dei direttori della Giunta regionale, nonché del Segretario generale del Consiglio regionale nella dotazione organica, definendone il relativo trattamento economico ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali;

Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione
e ordinamento del personale)

Art. 1
Dirigenti con contratto a tempo determinato.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: "e dei direttori" sono soppresse.

Art. 2
Nomina e requisiti del Direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'articolo 14 della l.r. 1/2009

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 è abrogato.

2. Al comma 5 dell'articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: "di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e degli articoli 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2 del presente articolo e le disposizioni previste per i direttori dagli articoli 15 e 16".

Art. 3
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 1/2009

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: "e di direttore" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:

"1 bis. L'incarico di direttore è attribuito con contratto di diritto privato, di durata da tre a cinque anni, rinnovabile.".

3. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: "Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, onnicomprensivo, è determinato" sono sostituite dalle seguenti: "Il trattamento economico del direttore generale e dei direttori, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni locali, è determinato.".

4. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 15 della l.r. 1/2009 è abrogato.

Art. 4
Cessazione del Direttore generale
e dei direttori dall'incarico.
Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole: ", che sono conferiti dal Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla nomina del direttore generale" sono soppresse.

Art. 5
Comando e trasferimento dei dirigenti.
Modifiche all'articolo 18 bis della l.r. 1/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 1/2009 le parole: "e dei direttori" sono soppresse.

Art. 6
Disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 15, comma 2, della l.r. 1/2009 come modificato dall'articolo 3 comma 3, è approvata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4
(Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale)

Art. 7
Incarico di responsabilità di segretario generale.
Modifiche all'articolo 24 della l.r. 4/2008

1. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), è abrogato.

2. Il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 4/2008 è sostituito dal seguente: "Il trattamento economico del segretario generale, definito ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area dirigenza, Funzioni Locali, è determinato dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica ed ai valori medi per figure dirigenziali equivalenti.".

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 13 luglio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 06.07.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 20 maggio 2021, n. 1
divenuta
Proposta di legge del Consiglio regionale 20 maggio 2021, n. 44
Proponenti:
Presidente Eugenio Giani
Assegnata alla 1ª Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 6 luglio 2021
Approvata in data 6 luglio 2021
Divenuta legge regionale 21/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"),

al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1

Legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4